



**COMUNE DI VENAUS**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**  
**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

**IL SINDACO**

**ORDINANZA N° 4/2020 – 17.03.2020**

**DIVIETO DI MOBILITÀ**

- Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visti i DPCM adottati per il contenimento dell'epidemia dovuta alla diffusione del «COVID-19»:
  - DPCM 23 febbraio 2020, GU n. 45/23 febbraio 2020;
  - DPCM 25 febbraio 2020, GU n. 47/25 febbraio 2020
  - DPCM 01 marzo 2020, GU n. 52/01 marzo 2020;
  - DPCM 04 marzo 2020, GU n. 55/ 04 marzo 2020;
  - DPCM 08 marzo 2020, GU n. 59 edizione straordinaria/08 marzo 2020;
  - DPCM 09 marzo 2020, GU n. 62/09 marzo 2020;
- Visto infine, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020 - GU n. 65/11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **applicabili sull'intero territorio nazionale**»;
- **A conferma ed ulteriore esplicitazione delle norme ivi contenute;**
- Tenuto conto che, dalle informazioni che se ne deducono, si rientra nella ipotesi dell'art.54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

## ORDINA

**Con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, salvo eventuali proroghe:**

1. È fatto divieto ai cittadini residenti a Venaus, o ivi a qualsiasi titolo domiciliati, di uscire dalle rispettive abitazioni e circolare a piedi o con qualsiasi altro mezzo di locomozione sull'intero territorio comunale - urbano ed extraurbano - e fuori dal territorio comunale, fatti salvi i motivi di comprovata urgenza e necessità, espressamente indicati nell'apposita autodichiarazione redatta su modello 17.03.2020, rientranti nelle seguenti fattispecie:

- a) Raggiungimento del luogo di lavoro;
- b) Spesa alimentare e/o casalinga, limitatamente agli esercizi operanti sul territorio comunale, o in quelli maggiormente forniti dei comuni immediatamente limitrofi;
- c) Acquisto di farmaci;
- d) Comprovate e urgenti esigenze di natura medico-sanitarie;
- e) Qualsiasi altra giustificata e documentata esigenza che abbia carattere di assoluta urgenza e indifferibilità.

Sono inoltre consentite:

- f) La cura dell'orto urbano e il prelievo del relativo raccolto;
- g) Il conferimento dei rifiuti, secondo le modalità indicate dalla ditta appaltatrice (nella fattispecie, ACSEL);
- h) La gestione degli animali domestici, mediante brevi passeggiate nelle immediate vicinanze della propria abitazione;
- i) L'attività motoria all'aperto, purché non in gruppo.

Nello svolgimento di ognuna delle suddette attività, deve essere sempre rispettata la distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**Nessuna delle attività di cui alle precedenti lettere a), ... i), è consentita** alle persone sottoposte alla misura della quarantena domiciliare fiduciaria, e a quelle che - pur non soggette alla misura della quarantena fiduciaria - presentino sintomi febbrili con temperatura superiore a 37,5°.

2. Alle persone provenienti da altre località italiane o estere, giunte a Venaus in data posteriore al 07 marzo 2020, e successivamente rimastevi, o perché ivi residenti, o in quanto ivi titolari di seconda abitazione, è fatto obbligo di segnalare la loro presenza all'Amministrazione comunale e alle autorità sanitarie (ASL, e/o medico di famiglia, e/o guardia medica) e a rimanere in quarantena domiciliare per almeno due settimane dalla data di ingresso in Venaus; salvo diversa prescrizione dell'autorità sanitaria.

3. Alle persone residenti o domiciliate a Venaus è fatto divieto di raggiungere la casa di vacanza di cui siano eventualmente titolari, in qualità di proprietari o locatari, anche se questa è ubicata nel territorio comunale o nelle sue frazioni.

4. Alle persone che abbiano residenza e abitazione principale fuori dal comune di Venaus, in Italia o all'estero, è fatto divieto di raggiungere la seconda abitazione di vacanza di cui siano eventualmente titolari, in qualità di proprietari o locatari, nel territorio del Comune di Venaus.

5. Ai cittadini residenti a Venaus, ma domiciliati per motivi di lavoro, stabilmente o per periodi prolungati in altre località italiane o estere, è fatto divieto di rientrare nella propria abitazione di residenza, **salvo preventivo accertamento sanitario che escluda la positività al Covid-19**.

## **RENDE NOTO**

che, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e in applicazione della L. 2034/1971, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. del Piemonte per incompetenza, o eccesso di potere, o violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

*Il Sindaco*  
*Prof. Avernino Di Croce*  
*In originale firmato digitalmente*